

Causa T-82/89

Antonio Marcato contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Promozione all'interno della carriera — Elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli — Ricevibilità del ricorso — Procedimento di promozione — Diritto al contraddittorio »

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 5 dicembre 1990 737

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Rifiuto di iscrizione nell'elenco dei dipendenti promovibili — Iscrizione quale presupposto di un'eventuale promozione all'interno della carriera — Ricevibilità*
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. *Dipendenti — Ricorso — Interesse ad agire — Ricorso per annullamento di un rifiuto di iscrizione nell'elenco dei dipendenti promovibili — Pensionamento del ricorrente in corso di causa — Ricevibilità*
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. *Dipendenti — Decisione che pregiudica la posizione amministrativa di un dipendente — Presa in considerazione di elementi che non figurano nel fascicolo personale — Rifiuto di iscrizione nell'elenco dei dipendenti promovibili — Rifiuto basato su valutazioni espresse oralmente dinanzi ad un organo consultivo — Impossibilità per il dipendente di avvalersi del contraddittorio — Illegittimità*
(Statuto del personale, art. 26)

1. L'iscrizione di un dipendente sull'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli è un mero atto preparatorio e non costituisce un atto arrecante pregiudizio. Infatti, nei limiti in cui l'autorità che ha il potere di nomina non è assolutamente tenuta a promuovere un dipendente iscritto, l'iscrizione in quanto tale non pregiudica direttamente la posizione di diritto dell'interessato dato che la decisione relativa alla sua eventuale promozione rimane ancora in sospeso. Quanto ai dipendenti esclusi, neppure la semplice iscrizione di un altro dipendente modifica la loro posizione di diritto, che sarà pregiudicata solo da una promozione effettiva di quest'ultimo.

Tuttavia, se, sulla base di provvedimenti di ordine interno relativi al procedimento di promozione all'interno della carriera, un'istituzione si considera vincolata dall'elenco redatto a seguito dei lavori di un comitato consultivo di promozione, nel senso che essa esclude dalla promozione le persone non figuranti su tale elenco, la decisione con cui si rifiuta di iscrivere un dipendente su tale elenco modifica direttamente la posizione di diritto del dipendente escluso e costituisce nei confronti di quest'ultimo un atto arrecante pregiudizio.

2. Un dipendente collocato a riposo mantiene un interesse personale a proseguire un ricorso di annullamento diretto contro

la decisione con cui viene rifiutata la sua iscrizione sull'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli per ottenere una promozione all'interno della carriera in quanto, nell'ipotesi in cui la decisione con cui viene rifiutata la sua iscrizione su tale elenco fosse annullata, egli avrebbe la possibilità di proporre un ricorso diretto al risarcimento del danno da esso eventualmente subito a seguito di tale rifiuto.

3. Lo scopo dell'art. 26 dello Statuto è quello di garantire il diritto alla difesa del dipendente evitando che decisioni adottate dall'autorità che ha il potere di nomina ed influenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera siano basate su fatti concernenti il suo comportamento, dei quali non vi sia traccia nel fascicolo personale.

Una decisione con cui si rifiuta di inserire un dipendente nell'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di promozione all'interno della carriera, basata, in mancanza di un rapporto informativo, su valutazioni espresse oralmente nei suoi confronti, nell'ambito di un procedimento di promozione, dinanzi ad un comitato istituito a tal fine e contro le quali il dipendente non ha potuto esercitare il diritto alla difesa che il citato articolo mira a garantirgli, è adottata in violazione alle garanzie statutarie e dev'essere annullata in quanto presa a seguito di un procedimento viziato da illegittimità.